

Trieste, 4 marzo 2015

IL PRESIDENTE


VISTO lo Statuto del Conservatorio, e in particolare l'art. 13 "Regolamento Generale";

VISTA la deliberazione n. 26 del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2014 con la quale, tenuto conto del parere favorevole del Consiglio Accademico del 24 gennaio 2014, si approva il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi;

D E C R E T A

- 1) è adottato il < Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi >, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Integrativo Nazionale del 12 luglio 2011;
- 2) è disposta la sua affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito web del Conservatorio;


Il Presidente
(Mario Diego)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI

INDICE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento	2
Articolo 2 – Attività conto terzi	2
Articolo 3 – Contratto e Determinazione del Corrispettivo	2
Articolo 4 – Individuazione del personale	3
Articolo 5 – Riparto dei fondi e Liquidazione dei compensi	3
Articolo 6 – Entrata in vigore e Validità	3



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività e le prestazioni, anche se aventi carattere di occasionalità, svolte dal Conservatorio di Musica per conto di committenti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Articolo 2 – Attività conto terzi

Ai fini del presente regolamento le attività conto terzi sono quelle che dietro corrispettivo e nel quadro di un contratto relativo ad uno specifico rapporto sinallagmatico, compatibili con la programmazione deliberata dal Consiglio Accademico, prevedono l'impegno del Conservatorio a svolgere:

- attività di ricerca, composizione e produzione;
- master-class, collaborazioni artistiche e didattiche;
- organizzazione di conferenze, meeting e seminari;
- consulenza didattica, artistica e musicologica;
- produzione di supporti didattici anche multimediali;
- utilizzazione delle tecnologie, della sala di registrazione e regia, delle strumentazioni e degli ambienti in dotazione al Conservatorio Tartini;
- fornitura di servizi nel campo musicale, tecnologico e didattico;
- collaborazioni con produzioni cinematografiche e multimediali;
- attività di aggiornamento e formazione continua;
- ogni altra attività rientrante nei fini statutari e svolta per conto di terzi;

Non sono attività conto terzi quelle finanziate con il Fondo di Funzionamento Ministeriale, con la contribuzione studentesca o con il 5 per mille.

Parimenti non costituiscono attività conto terzi le attività a carattere didattico, anche se destinate a pubblico o riservate, con partecipazione di allievi, anche qualora in presenza di una contribuzione alle relative spese da parte di soggetti terzi.

Non costituiscono neppure attività conto terzi le attività oggetto di accordi di sponsorizzazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la qualificazione della natura dei finanziamenti, di norma all'atto della approvazione della relativa variazione di bilancio.

Le prestazioni sono svolte sulla base di convenzioni/contratti, o programmi approvati nel rispetto delle competenze statutarie degli organi.

Le attività non devono avere carattere curricolare o concorrenziale rispetto all'attività didattica.


Per attività ripetitive o relative a servizi il Consiglio d'Amministrazione può approvare preliminarmente un tariffario e uno schema di riparto dei fondi.

Le attività, comprensive degli emolumenti percepiti dal personale coinvolto, sono oggetto di informazione successiva alla RSU del Conservatorio.

Articolo 3 – Contratto e Determinazione del Corrispettivo

Il Contratto, la convenzione o il programma deve prevedere un congruo anticipo da parte del committente o, comunque, idonee garanzie rispetto al pagamento del corrispettivo.

Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si dovrà tenere conto:



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI

- a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
 - b) delle spese di viaggio e trasferta del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) dell'ammortamento dei beni direttamente impegnati;
 - d) del costo onnicomprensivo del personale non strutturato che collabora alla prestazione;
 - e) del costo del personale T.A. che collabora alla prestazione, calcolato in base al costo orario vigente;
 - f) di eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
 - g) dell'utile, che risulta convenzionalmente determinato in misura pari alla differenza tra il corrispettivo, e i costi di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f);. in ogni caso almeno pari al 10% del valore del corrispettivo, da far confluire al bilancio dell'Istituzione.
- Comunque, una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione.

Articolo 4 – Individuazione del personale

L'individuazione dell'incarico al personale interno avverrà tenuto conto delle esigenze del committente, delle professionalità presenti, della disponibilità degli interessati.

Per ogni tipologia di attività per conto terzi è previsto un compenso per il personale che partecipa all'iniziativa. I compensi possono essere orari o forfetari.

Deve essere previsto almeno un docente responsabile dell'attività artistica, scientifica o didattica e almeno un responsabile EP – o area immediatamente inferiore - per la parte gestionale e contabile del finanziamento.

Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obiettivi e o delle finalità oggetto del contratto, della convenzione o stanziamento, nonché della gestione amministrativa contabile del finanziamento e del coordinamento del personale coinvolto dell'esecuzione del contratto.

Articolo 5 – Riparto dei fondi e Liquidazione dei compensi

Il Consiglio d'Amministrazione approva il riparto finale dei fondi derivante dallo specifico contratto e l'elenco dei partecipanti.

Le attività sono pagate ai dipendenti esclusivamente ad avvenuto pagamento da parte del committente, salvo anticipazioni nel caso di rapporti pluriennali.

Ogni singolo dipendente non può percepire annualmente più di un terzo della propria retribuzione relativamente all'attività conto terzi. Ogni singolo dipendente non può gravare per più del 70% sui fondi derivanti da un singolo contratto.

Articolo 6 – Entrata in vigore e Validità

Il presente Regolamento, attuativo dell'art 8 del CIN del 12/07/11, entra in vigore la data successiva alla sua pubblicazione ed ha validità fino a diversa disposizione contrattuale.